

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 150 del 09 ottobre 2009 – D. LGS. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2698. Autorizzazione. Ditta: “azienda agricola la follonella” di V. Carfagno. Attività: trasformazioni lattiero-casearie, allevamento di bestiame. Sede legale e produttiva: Montella, via San Francesco, n. 40.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che, a domanda della ditta interessata, con provvedimento prot. n. 0456339 del 28 agosto 2003 lo scrivente prendeva atto della sussistenza di un'attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di “cucine, ristorazione collettiva e mense” (ai sensi del d.p.r. 25 luglio 1991, art. 2, allegato 1, punto n. 10), in Montella, via San Francesco, n. 40;

che con atto acquisito al prot. n. 0847818 del 16 ottobre 2006 la ditta ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al potenziamento produttivo con l'aggiunta, a quella agrituristica, di attività classificate in deroga, di cui all'art. 272 della predetta normativa ed ivi elencate nella parte I (§ 4, lettere “y” e “z”) dell'allegato IV alla parte quinta, tutte nel medesimo, predetto sito;

che ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102 – con descrizione di:

I. ciclo produttivo;

II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;

III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, l'impianto:

I. è anteriore al 2006, secondo la definizione dell'art 268 d. lgs. n. 152/2006, lett. “I”;

II. risulta in esercizio, come da provvedimento prot. n. 0456339 del 28 agosto 2003, rilasciato per presa d'atto della sussistenza di un'attività ad inquinamento atmosferico poco significativo;

III. comprende un impianto termico non sottoposto, per la sua modesta potenza termica nominale, alle disposizioni dettate dal d. lgs. n. 152/2006, Titolo I;

che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

che con nota prot. n. 0952281 del 17 novembre 2006 è stata indetta per il giorno 11 gennaio 2007 Conferenza dei Servizi la quale, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (a.r.p.a.c.);

che il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0041936 del 16 gennaio 2007;

che solo in data 23 luglio 2009 è stata acquisita al prot. n. 0669748 la fotocopia della distinta di bonifico, per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 822,68 (euro ottocento ventidue/68), conforme al preventivo;

RITENUTO:

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione per l'impianto di agriturismo, trasformazioni lattiero-casearie, allevamento di bestiame, sito in Montella, via San Francesco, n. 40;

VISTI:

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il provvedimento prot. n. 0456339 del 28 agosto 2003;
8. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che integra e sostituisce la presa d'atto della sussistenza di un'attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, rilasciata con prot. n. 0456339 del 28 agosto 2003;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2698 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "azienda agricola la follonella" di V. Carfagno l'autorizzazione definitiva quindicennale (scadenza 9 ottobre 2024, con obbligo

di presentare almeno un anno prima la domanda per l'eventuale prosieguo dell'attività) per l'impianto di agriturismo, trasformazioni lattiero-casearie, allevamento di bestiame sito in Montella, via San Francesco, n. 40;

3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Emissioni diffuse	P1	P2
Provenienza	Stabulario	Vasca accumulo dei ezi oni
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	
NH ₃	< 0,015	< 0,01
Sostanze odorigene	< 0,10	< 0,10

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

b)rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

c)non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla dgr 5 agosto 1992, n. 4102;

d)effettuare, con cadenza triennale (a decorrere dalla data di messa a regime) durante la normale attività e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

e)provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

f)attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d m 25 agosto 2000, nonché dalla dgr 5 agosto 1992, n. 4102;

g)provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo;

h)porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni (limitatamente alle modifiche proposte), come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;

6) di fissare in 90 giorni dalla data di messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni (comprese quelle provenienti dall'impianto termico alimentato con gpl ed avente potenzialità termica nominale di mw 0,8) relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

8) di puntualizzare che:

a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la dgr n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

9) di demandare all'a.r.p.a.c. l'accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite (riportati nello schema riferito al punto 3), fornendone le risultanze;

10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

13) di notificarlo alla ditta "azienda agricola la follonella" di V. Carfagno, sede operativa di Montella, via San Francesco, n. 40;

14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montella, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1 di Ariano Irpino), all' a.r.p.a.c. – Dipartimento provinciale di Avellino;

15)d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante